**DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTI ESTERNI DI INCARICHI PER ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE**

**ARTICOLO 1**

**OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Disciplinare regola, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e buon andamento, le modalità e i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale della Fondazione E.N.P.A.I.A. a Professionisti esterni alla Fondazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico.

Ai fini del presente Disciplinare si intendono incarichi di patrocinio legale esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dalla Fondazione in sede giudiziale innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali e in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, nonché arbitrati, conciliazioni, mediazioni e negoziazioni assistite.

Restano esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le attività extragiudiziali, ivi comprese le consulenze legali.

**ARTICOLO 2**

**ISTITUZIONE ALBO DEI PROFESSIONISTI LEGALI ESTERNI**

Per l’individuazione e il conferimento degli incarichi di assistenza legale e rappresentanza in giudizio degli Avvocati è istituito un Albo di Professionisti ad hoc, che è stato predisposto con avviso pubblico e mediante le candidature pervenute e valutate idonee in relazione ai requisiti richiesti nel bando di avviso pubblico.

**ARTICOLO 3**

**REQUISITI**

L’iscrizione nell’Albo è consentita avviene su richiesta del Professionista Avvocato, singolo o associato, fermo restando che l’incarico professionale è sempre conferito all’avvocato in via personale.

Il Professionista Avvocato, singolo o in forma associata, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

* Cittadinanza italiana (ovvero cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea)
	+ Godimento dei diritti civili e politici;
	+ Non aver riportato condanne penali passate in giudicato e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
	+ Iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 5 anni, senza aver riportato provvedimenti e/o sanzioni disciplinari interdittive dal Consiglio distrettuale di disciplina;
	+ Essere in possesso dei requisiti generali a contrarre con la P.A. da attestare mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 da produrre contestualmente alla richiesta di iscrizione all’Albo da parte del Professionista interessato.
	+ Essere in possesso per tutta la durata dell’incarico, dei requisiti di carattere generale in analogia con quanto previsto dall’articoli 94 e 95 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
	+ Non aver rappresentato e difeso negli ultimi due anni soggetti controparti di Fondazione E.N.P.A.I.A. La difesa di controparte non deve essere stata assunta né da colleghi associati né da colleghi di studio non associati.
	+ Aver patrocinato negli ultimi due anni nell’ultimo biennio almeno 15 cause per ciascuna sezione per la quale viene richiesto l’inserimento.
	+ Assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con Fondazione E.N.P.A.I.A., tenuto anche conto di quanto disposto dal Codice Deontologico Forense.
	+ Non avere contenziosi in essere e/o pregressi con la Fondazione come parti in causa ovvero come procuratori di controparti della Fondazione E.N.P.A.I.A. o del suo legale rappresentante p.t..
	+ Non essere stato revocato dal mandato ricevuto dalla Fondazione nell’ultimo triennio.
	+ Non aver rinunciato, senza giustificato e comprovato motivo, agli incarichi conferiti dalla Fondazione nell’ultimo triennio;
	+ Essere in possesso dell’obbligatoria assicurazione RC professionale e con le altre eventuali prescrizioni obbligatorie in materia assicurativa.
	+ Avere comprovata esperienza professionale in relazione alle materie per le quali si richiede l’iscrizione, da dichiarare e autocertificare ai sensi del D.P.R 445/2000 nel proprio *curriculum vitae* mediante l’indicazione del numero di controversie effettuate al momento della richiesta di iscrizione in almeno una delle seguenti nelle sezioni di iscrizione:
1. Diritto Civile: Assistenza stragiudiziale e giudiziale con patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale, Corte di Appello, Cassazione Civile
2. Diritto del Lavoro e Previdenziale: Assistenza stragiudiziale e giudiziale con patrocinio presso il Tribunale in veste del Giudice del Lavoro, Corte di Appello, Cassazione Civile
3. Diritto Amministrativo: Assistenza stragiudiziale e giudiziale con patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R., Consiglio di Stato
4. Diritto Penale: Assistenza stragiudiziale e giudiziale con patrocinio presso: Tribunale, Corte di Appello, Cassazione Penale;
5. Diritto Tributario: Assistenza stragiudiziale e giudiziale con patrocinio presso: Commissione Provinciale Tributaria, Commissione Regionale Tributaria; Cassazione.

• Essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati.

Tutti i requisiti di cui al presente articolo dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione. Il mancato possesso anche di uno solo degli stessi comporta l’esclusione dalla procedura qui disciplinata.

I requisiti richiesti devono inoltre permanere per tutta la durata di iscrizione all’Albo dei Professionisti. L’eventuale perdita dei requisiti di cui sopra deve essere comunicata tempestivamente dall’Avvocato alla Fondazione, pena l’immediata cancellazione dall’Albo.

**ARTICOLO 4**

**FORMAZIONE E TENUTA DELL’ALBO**

L’iscrizione ad ogni singola sezione dell’Albo, nel numero massimo di due (una a scelta obbligata tra la Sezione 1 e 2 e l’altra necessariamente tra le Sezioni 3, 4 e 5), avviene su domanda del Professionista, redatta secondo apposito Modello predisposto dalla Fondazione e pubblicato sul sito istituzionale [www.enpaia.it](http://www.enpaia.it), nella sezione “Bandi di Gara e Contratti”, sottosezione “Albo Avvocati e Notai”.

Le domande di iscrizione potranno essere presentate a far data dalla pubblicazione del presente Disciplinare, inviando tutta la documentazione completa all’indirizzo contenzioso@pec.enpaia.it indicando in oggetto: “Domanda iscrizione Albo 2024 – NOME PROFESSIONISTA/STUDIO LEGALE”

Per le domande che in sede di valutazione saranno considerate incomplete e/o inesatte, è facoltà della Fondazione E.N.P.A.I.A. richiedere integrazioni e/o chiarimenti e/o regolarizzazioni, che dovranno essere fornite dagli interessati entro un termine perentorio di 15 giorni, a pena della mancata iscrizione nell’Albo dei Professionisti.

È sempre onere dei soggetti già iscritti nell’Albo comunicare tempestivamente qualunque variazione inerente la sussistenza dei requisiti dichiarati al momento dell’iscrizione nell’Albo medesimo, pena l’immediata cancellazione dall’Albo.

Nel caso di domanda di iscrizione presentata da uno Studio Associato, fermo restando tutto quanto sopra, valgono le seguenti disposizioni:

* La domanda di iscrizione non potrà essere presentata sia dal libero professionista che dallo Studio Associato di appartenenza.
* Non è ammessa la presentazione della domanda da parte di più professionisti del medesimo Studio Associato.
* Ai fini del conferimento di incarico, il libero professionista e lo Studio costituiscono un *unicum*;
* Per i singoli conferimenti di incarico, nell’ipotesi in cui lo Studio Associato si avvalga di più professionisti, verrà riconosciuto comunque un unico compenso secondo quanto pattuito al successivo art.9 del presente Disciplinare.

**ARTICOLO 5**

**ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE**

Qualora la Fondazione E.N.P.A.I.A., entro trenta giorni, non comunichi ai Professionisti che hanno richiesto l’iscrizione la necessità di eventuali integrazioni/modifiche della documentazione presentata, il silenzio della Fondazione equivarrà a provvedimento di accoglimento della richiesta di iscrizione.

Qualora la Fondazione E.P.A.I.A. richieda chiarimenti in merito alle dichiarazioni presentate in sede di iscrizione, il termine per la valutazione viene interrotto, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca i chiarimenti e/o le integrazioni richieste.

A fronte dell’esito positivo del procedimento di iscrizione, i Professionisti sono ritenuti idonei anche a partecipare alle procedure di affidamento degli incarichi per i quali la Fondazione E.N.P.A.I.A. intende avvalersi dell’Albo.

All’esito delle verifiche, la Fondazione E.N.P.A.I.A. provvederà a pubblicare l’Albo dei legali esterni sul sito istituzionale.

**ARTICOLO 6**

**SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL’ ALBO**

La Fondazione E.N.P.A.I.A. si riserva la facoltà di sospendere e/o cancellare l’iscrizione dall’Albo dei Professionisti al verificarsi delle condizioni di cui appresso.

Si procede alla sospensione dell’iscrizione del Professionista in caso di:

* + sopravvenienza di un conflitto di interessi potenziale o apparente con la Fondazione E.N.P.A.I.A.;
	+ siano in corso procedimenti penali per qualsiasi reato che incida o che si rifletta in modo negativo sulla moralità o serietà del Professionista. In detto caso, è fatto obbligo per il Professionista di darne comunicazione ai sensi del D.P.R 445/2000, non appena ne abbia notizia, pena l’immediata cancellazione dall’Albo.

La Fondazione provvederà alla cancellazione dall’Albo dei professionisti nei seguenti casi:

1. Perdita, definitiva o temporanea, di anche uno solo dei requisiti necessari per l’iscrizione previsti dall’articolo 3 del presente Disciplinare;
2. Omessa comunicazione della perdita anche di uno solo dei requisiti indicati all’articolo 3, necessari per l’iscrizione;
3. Rinuncia ad un incarico senza giustificato motivo;
4. Revoca del mandato;
5. Assenza di puntualità e diligenza richiesta nell’espletamento degli incarichi loro affidati;
6. Inadempienza all’obbligo di aggiornamento dello stato dell’incarico e/o giudizio così come previsto dal successivo art. 7;
7. Sopravvenienza di un conflitto di interessi reale.
8. Formalizzazione della richiesta di cancellazione.

La cancellazione dall’Albo comporta l’immediata e insindacabile revoca di tutti gli incarichi sino a quel momento affidati al professionista e non ancora conclusi, fatto salvo la corresponsione degli onorari per le attività effettivamente espletate purché le relative note pro-forma vengano trasmesse entro 6 mesi dalla conclusione dell’attività di cui si richiede il pagamento.

Il professionista cancellato nei casi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 non potrà essere più essere iscritto all’Albo.

**ARTICOLO 7**

**AFFIDAMENTO INCARICHI**

I nominativi dei Professionisti inseriti nell’Albo formano una banca dati di soggetti disponibile all’affidamento di un eventuale incarico alla quale Fondazione E.N.P.A.I.A., salvo i casi previsti dall’art.1 del presente Disciplinare, adeguatamente motivati, dovrà fare necessariamente riferimento.

L’incarico esterno di patrocinio legale si configura quale incarico di natura essenzialmente fiduciario ed è ricompreso nell’alveo del contratto d’opera professionale di cui all’articolo 2230 del Codice Civile.

L’iscrizione nell’Albo, non garantisce in alcun modo ai Professionisti accreditati il diritto a pretese di assegnazione di incarichi da parte della Fondazione E.N.P.A.I.A.. La *ratio* della composizione dell’Albo è infatti quella di garantire l’individuazione del soggetto più idoneo all’incarico nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

La Fondazione si riserva il diritto di scegliere i Professionisti tra quelli iscritti nell’Albo e in base a proprie valutazioni e motivazioni, anche connesse all’oggetto, all’importanza della controversia e alle competenze necessarie ad espletare l’incarico. Qualsiasi istanza di chiarimento da parte di altri Avvocati iscritti, salvo i casi previsti dalla Legge, sarà considerata del tutto inammissibile.

La Fondazione si riserva il diritto di derogare eccezionalmente al principio di rotazione per le motivazioni appresso indicate e che costituiscono un Albo esemplificativo e non esaustivo:

• Prosecuzione di contenziosi nei gradi successivi a quello di cui all’affidamento;

• Nei casi di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto di un servizio legale già in affidamento ad un professionista;

• Nel caso di giudizi aventi ad oggetto la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza il cui approccio richieda il possesso di una idonea e specifica esperienza professionale. In tal caso è facoltà della Fondazione E.N.P.A.I.A. di affidare l’incarico a soggetti anche non ricompresi nell’Albo.

La scelta del soggetto individuato di volta in volta sarà oggetto di specifico provvedimento da parte del Presidente della Fondazione su proposta del Direttore Generale, scegliendo un avvocato tra quelli inseriti nel costituendo Elenco in base alla sottocategoria di interesse.

La Fondazione E.N.P.A.I.A. provvederà a formalizzare il conferimento dell’incarico di patrocinio legale con contestuale assunzione dei relativi oneri di spesa.

**ARTICOLO 8**

**CONVENZIONE**

In uno con il presente disciplinare viene pubblicata la convenzione che ogni professionista dovrà compilare e sottoscrivere al momento della richiesta di inserimento nell’Albo della Fondazione Enpaia. All’atto del conferimento del singolo incarico il Professionista sottoscriverà apposita lettera di incarico.

Il Professionista con la richiesta di inserimento dell’Albo dei legali esterni accetta e si impegna a rispettare le seguenti condizioni contrattuali:

* + Il compenso professionale verrà liquidato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, senza alcuna maggiorazione;
	+ Il professionista è obbligato ad unificare ovvero richiedere l’unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
	+ Il professionista deve assicurare la propria personale presenza alle udienze che verranno celebrate nell’ambito dell’incarico affidatogli, salvo casi di impossibilità oggettiva, differente Foro di appartenenza o di concomitanti impegni superiori ed inderogabili.
	+ Il professionista è obbligato ad aggiornare in modo costante, e comunque ogni trimestre, la Fondazione sullo stato generale del giudizio, sul rischio di soccombenza, sull’esito delle singole udienze con l’indicazione delle attività poste in essere, su ogni evento o elemento di novità o di rilevanza che riguardi l’incarico conferito.
	+ Il professionista si obbliga a trasmettere, in tempi congrui, l’accettazione del singolo conferimento di incarico, la procura alle liti e/o mandato, la copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell’esercizio del mandato conferito, nonché copia degli atti della controparte e dei provvedimenti giudiziali.
* Obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e del codice etico adottato dalla Fondazione.
	+ Obbligo del professionista di redigere un parere alla Fondazione E.N.P.A.I.A., alla conclusione di ogni grado di giudizio oggetto di incarico, in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contezioso assegnato.
	+ Obbligo di parere scritto in ordine all’eventuale proposta di transazione giudiziale o stragiudiziale ed ogni qualvolta la Fondazione formulerà richiesta di un parere in merito all’incarico conferito.
	+ Il professionista, nella convenzione, dovrà indicare i dati relativi alla polizza assicurativa per gli eventuali danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
	+ Il professionista dovrà garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.
	+ Dichiarazione dell’assenza di conflitti di interessi con Fondazione E.N.P.A.I.A..
	+ Specifiche clausole ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
	+ Specifiche clausole ai sensi della Legge 190/2012.
	+ Il professionista potrà presentare la nota proforma specificando le singole voci di tariffa professionale a conclusione di ogni singola fase del procedimento ed allegando gli atti comprovanti l’attività svolta. Soltanto a seguito della necessaria autorizzazione da parte dell’Area Affari Legali, previa verifica dell’attività concretamente svolta, il professionista potrà emettere la relativa fattura elettronica.

**ARTICOLO 9**

**CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo al professionista sarà individuato assumendo quale valore di riferimento i valori minimi delle tabelle forensi allegate al D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, senza alcuna maggiorazione, oltre oneri come per legge, spese generali, iva e c.p.a. e rimborso delle spese vive sostenute purché documentate.

Il compenso sarà corrisposto al compimento delle diverse fasi dell’attività professionale effettivamente svolte e comunque non oltre 12 mesi dalla data di chiusura della singola fase processuale.

Si precisa che potranno essere previsti e corrisposti acconti al Professionista incaricato che ne faccia formale richiesta in ragione delle spese effettivamente sostenute e documentate o da sostenere previa presentazione di avvisi di parcella. Il saldo verrà liquidato a conclusione dell’incarico ovvero dell’ultima fase del singolo giudizio, previa presentazione di preavviso di parcella dettagliata dell’attività svolta e successivamente di parcella.

L’Avvocato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 L.136/2010 e ss.mm.ii. In caso di mancata osservanza di detti obblighi e/o in caso di difformità della parcella redatta rispetto ai parametri sopra riportati, la Fondazione si riserva la possibilità di revocare il mandato conferito.

La Fondazione non autorizza in alcun caso l’Avvocato incaricato di dichiararsi antistatario.

In caso di vittoria del giudizio con liquidazione delle spese legali e relativi oneri a carico della controparte in misura superiore al compenso come sopra individuato, in deroga al comma 1, la Fondazione liquiderà le spese in detta misura solo ove già recuperate dalla controparte. In detto caso, sarà possibile trasmettere una nota pro-forma di acconto di importo pari ai minimi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, mentre il saldo riferito alla parte eccedente esclusivamente ove recuperato.

In caso di vittoria del giudizio con liquidazione delle spese legali e relativi oneri a carico della controparte in misura inferiore al compenso come sopra individuato, in deroga al comma 1, la Fondazione liquiderà le spese in detta misura come liquidata dall’autorità giudiziaria.

Non sono possibili revisioni in aumento dei compensi come sopra determinati, anche nel caso di riunione di più procedimenti e/o con più parti.

In caso di definizione di una controversia, stragiudiziale e/o giudiziale, con transazione al professionista spetterà unicamente il compenso professionale rispetto alle fasi svolte di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022. Fatti salvi ulteriori onorari riconosciuti da controparte.

In caso di Studi associati, il corrispettivo sarà sempre e comunque determinato come se l’attività fosse svolta da un unico professionista.

Non è previsto alcun rimborso e/o indennità per le spese di trasferta in caso di contenzioso attivato presso un Foro diverso da quello di appartenenza del professionista incaricato. In detti casi, qualora per lo svolgimento dell’attività sia opportuno o necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sua cura e spese al pagamento delle spese di domiciliazione e degli onorari spettanti per l’attività richiesta e posta in essere dal domiciliatario, senza diritto al rimborso da parte della Fondazione in nessun caso.

**ARTICOLO 10**

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679**

Con riferimento al trattamento dei dati personali le parti agiranno reciprocamente in qualità di titolari del trattamento. L’Avvocato riconosce di aver ricevuto l’informativa ai sensi della normativa *pro tempore* applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle attività di trattamento di dati personali inerenti all’iscrizione all’Albo e all’assegnazione di incarichi.

Con riferimento all’assegnazione di incarichi che prevedono un trattamento dei dati personali, l’Avvocato e la Fondazione E.N.P.A.I.A. agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento e, dunque, assumono la relativa responsabilità per le rispettive attività di trattamento.

Nello svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, l’Avvocato sarà tenuto ad agire conformemente alla normativa a tutela dei dati personali *pro tempore* applicabile, a fornire l’informativa privacy agli interessati e a tenere indenne e manlevata la Fondazione E.P.A.I.A. per eventuali pretese, richieste e contestazioni dovessero pervenire dagli interessati per le rispettive attività di trattamento svolte. L’Avvocato si impegna a comunicare tempestivamente e comunque entro 2 giorni alla Fondazione E.N.P.A.I.A. eventuali richieste di esercizio dei diritti che dovessero pervenire con riferimento ai dati personali trattati nel contesto dell’incarico. Le richieste ricevute dovranno essere inviate all’indirizzo privacy@enpaia.it.

**ARTICOLO 11**

**PUBBLICITA’**

Il presente Disciplinare, al fine di consentirne la più immediata consultazione, sarà pubblicato nel sito aziendale della Fondazione E.N.P.A.I.A. (www.enpaia.it), nella sezione “Bandi di Gara e Contratti”, sottosezione “Albo Avvocati e Notai”.

**ARTICOLO 12**

**NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia di Codice di Deontologia forense.

**ARTICOLO 13**

**DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Disciplinare sostituisce integralmente il precedente riferito al triennio 2023-2025. Conseguentemente, l’albo dei professionisti attualmente in vigore verrà integralmente rinnovato ed ogni conferimento di incarico, precedente, concomitante e successivo rispetto alla pubblicazione del presente documento, verrà regolamentato dalle disposizioni nello stesso contenute.

Allegati:

1. Modulo iscrizione Albo Professionisti Legali Esterni

2. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del REG. 2016/679.

3. Convenzione

4. Dichiarazione D.Lgs. 231/2001

5. Codice Etico

6. MOG Parte Generale

7. MOG Parte Speciale